

## Sommario

<b>1. PENALI</b> .....	<b>1</b>
<b>2. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI</b> .....	<b>2</b>
<b>3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>3</b>
<b>4. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO</b> .....	<b>3</b>
<b>5. TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE – SCISSIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>3</b>
<b>7. RECESSO</b> .....	<b>3</b>
<b>8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO</b> .....	<b>4</b>

### 1. PENALI

Per le penali si rimanda integralmente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

Si precisa che secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati ovvero detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura).

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 C.C., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

## 2. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione, a cadenza trimestrale posticipata ed a canoni fissi, per l'intero parco macchine installato, potrà avvenire da parte dell'Aggiudicatario soltanto dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso mezzo canale NSO dalla UOC E-Procurement di questa Amministrazione con eguale cadenza. Le forniture dei materiali di consumo/reagenti saranno remunerate a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, per il pagamento dei materiali di consumo/reagenti consegnati e che siano stati richiesti dall'Azienda in appositi Ordini di Acquisto.

La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovrà contenere:

- a) (solo per i Materiali di Consumo/reagenti) dati identificativi della richiesta scritta del Reparto utilizzatore;
- b) il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto dell'Azienda;
- c) il numero del documento di trasporto rilasciato dal Fornitore in occasione della consegna;
- d) il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell'Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto rilascio dei verbali di collaudo riportanti esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.

Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017, il quale regolamento si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato agli atti di gara. La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d'ordine NSO trasmesso dalla ASL di Viterbo, i riferimenti di numero e data della deliberazione di aggiudicazione, il CIG identificativo della procedura. La fatturazione da parte dell'Aggiudicatario dovrà avvenire esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con canale NSO e previa corretta evasione della consegna richiesta da parte dell'Aggiudicatario stesso. L'Aggiudicatario fatturerà a questa Amministrazione il costo offerto per i soli materiali di consumo che saranno di volta in volta ordinati.

### 3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

### 4. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

### 5. TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE – CESSIONE – SCISSIONE

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

### 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità descritte nell'allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Si procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle norme del Codice di Comportamento approvato da Ciascuna Amministrazione (per l'Asl di Viterbo approvato con Deliberazione n. 804 del 14/04/2021), del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

### 7. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti

nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. all'art. 11.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## **8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.